

RELAZIONE

REGOLAMENTO N. 10 DEL 2 GENNAIO 2008 CONCERNENTE LA PROCEDURA DI ACCESSO ALL'ATTIVITA' ASSICURATIVA E L'ALBO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE DI CUI AL TITOLO II DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Il Regolamento disciplina, per le imprese italiane e per quelle di Stati terzi, le procedure di accesso all'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica e di estensione dell'attività all'esercizio di nuovi rami o rischi. Il Regolamento definisce, inoltre, le procedure cui sono tenute ad attenersi le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica per esercitare l'attività assicurativa nei Paesi dello Spazio economico europeo e negli Stati terzi ed individua, infine, le norme applicabili nei confronti delle imprese con sede legale nella Confederazione Elvetica.

Il Regolamento riprende le disposizioni previgenti oggetto di delegificazione da parte del Codice delle Assicurazioni e quelle contenute in alcuni provvedimenti e circolari dell'Autorità, con l'obiettivo di fornire un quadro regolamentare unitario.

* * *

Il Regolamento si compone cinque Titoli e tre allegati.

Il **Titolo I** reca le disposizioni di carattere generale, comprendenti il richiamo alle norme fondanti il potere regolamentare esercitato (articolo 1), le definizioni delle espressioni utilizzate nel testo (articolo 2) e l'ambito di applicazione del Regolamento (articolo 3).

Il **Titolo II** disciplina l'accesso all'esercizio dell'attività assicurativa delle imprese con sede legale in Italia.

Il Capo I, diviso in tre sezioni, regola la procedura di richiesta di autorizzazione all'esercizio.

Nell'ambito della sezione I, l'articolo 4 prevede che le imprese che intendono esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa (negli stessi rami per cui è richiesta l'autorizzazione all'assicurazione) presentino all'ISVAP, prima dell'iscrizione nel registro delle imprese, istanza di autorizzazione, allegando la documentazione funzionale alla verifica delle dotazioni patrimoniali iniziali dell'impresa, dei suoi assetti di *governance* e della sua struttura organizzativa, del programma di attività triennale e della idoneità degli azionisti a garantirne la sana e prudente gestione.

L'articolo 5, in attuazione dell'articolo 14, lettera c) del Codice, fissa il limite minimo del capitale sociale o del fondo di garanzia iniziale necessario ai fini dell'autorizzazione. Gli importi, differenziati in funzione dei rami assicurativi richiesti, sono invariati rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa primaria.

L'articolo 6 prevede che, in aggiunta ai requisiti minimi di capitale, l'impresa fornisca dimostrazione di possedere i mezzi finanziari adeguati per far fronte alle spese di impianto stimate nel programma di attività. Rispetto alla disciplina previgente, la novità è rappresentata dalla mancata previsione di una misura minima di tale dotazione patrimoniale, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria di settore e dal Codice. L'adeguatezza dei mezzi è rimessa alla valutazione dell'Autorità, in funzione della natura e dell'importo delle spese stimate dall'impresa.

L'articolo 7 indica il contenuto del programma di attività triennale che l'impresa deve allegare all'istanza. Si richiedono in particolare informazioni di carattere qualitativo sulle procedure di controllo interno e di gestione dei rischi, sulle procedure di selezione e assunzione dei rischi da assicurare e sulle modalità di gestione dei sinistri, unitamente a previsioni quantitative sullo sviluppo degli affari e sull'andamento tecnico ed economico nel primo triennio di attività.

L'impresa deve inoltre trasmettere una relazione tecnica, sottoscritta da un attuario iscritto all'albo professionale, contenente l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma di attività è stato redatto e sono state determinate le previsioni economiche (articolo 8).

L'articolo 9 disciplina i controlli dell'ISVAP sui soggetti che detengono partecipazioni rilevanti nell'impresa da autorizzare, relativamente al possesso dei requisiti di onorabilità e alla capacità di detti soggetti di garantire la sana e prudente gestione dell'impresa. L'individuazione dei requisiti e delle condizioni è effettuata per rinvio alle disposizioni del Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico e del Regolamento dell'ISVAP, di prossima definizione, che daranno attuazione alle disposizioni del Codice in materia di requisiti dei partecipanti al capitale e di autorizzazione all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione.

L'articolo 10 prevede l'invio di documentazione finalizzata a consentire all'ISVAP l'individuazione dell'esistenza di stretti legami tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza ed altri soggetti che possano recare ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

La sezione II reca disposizioni particolari per la redazione del programma di attività relativamente a specifici rami danni: r.c. auto, credito e cauzione, tutela legale e assistenza (articoli 11, 12, 13, e 14).

La sezione III regola il procedimento di autorizzazione all'esercizio in coerenza con i principi della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, come da ultimo novellata dalla legge 15/2005, e con la disciplina dell'attività procedimentale dell'ISVAP, recata dal Regolamento n. 2/06.

In particolare, l'articolo 15 disciplina l'avvio del procedimento e l'attività istruttoria dell'ISVAP; l'articolo 16 è relativo al provvedimento di autorizzazione, alle forme di pubblicità e ai suoi effetti. Si prevede in particolare, alla luce delle nuove disposizioni del Codice, che l'impresa possa procedere all'iscrizione nel registro delle imprese solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dell'ISVAP e che possa iniziare l'attività a partire dal momento in cui l'ISVAP, ricevuta notizia dell'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese, procede ad inserire l'impresa nell'albo. Il procedimento di autorizzazione si conclude in 90 giorni, fatti salvi i casi di interruzione e sospensione previsti dallo stesso articolo 15.

L'articolo 17 reca la disciplina del diniego dell'autorizzazione, prevedendo che, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, l'ISVAP comunichi all'impresa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. L'impresa può presentare eventuali osservazioni in merito. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso ed inizia nuovamente a decorrere dal pervenimento delle osservazioni.

Il Capo II (articoli da 18 a 21) disciplina la procedura di autorizzazione per le imprese che intendono estendere l'esercizio dell'attività assicurativa a nuove attività, rinviando, in massima parte, per gli aspetti di disciplina del procedimento e dell'atto autorizzatorio, alle norme già illustrate.

Il Capo III regola le condizioni per l'abilitazione delle imprese italiane all'esercizio dell'attività assicurativa al di fuori del territorio della Repubblica.

In particolare gli articoli 22, 23, 24 e 25 dettano le disposizioni concernenti l'abilitazione all'esercizio dell'attività negli Stati dello Spazio Economico Europeo, definendo il contenuto

della comunicazione che l'impresa deve trasmettere all'ISVAP, secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dal Protocollo di Siena relativo alla collaborazione delle Autorità di vigilanza degli Stati membri.

L'articolo 26 detta i requisiti richiesti ai fini dell'abilitazione delle imprese italiane all'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio di Stati terzi.

L'articolo 27 definisce le procedure dell'ISVAP per il rilascio dell'abilitazione, ivi compresi gli adempimenti nei confronti dell'Autorità di vigilanza dello Stato membro ospite.

Il **Titolo III**, articolato in due Capi, disciplina l'accesso all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa da parte di imprese con sede legale in uno Stato terzo.

Il Capo I definisce la procedura ed i requisiti richiesti per l'autorizzazione all'esercizio di tale attività. Sono specificati il contenuto dell'istanza di autorizzazione (articolo 28), i limiti minimi del fondo di dotazione della sede secondaria costituita in Italia, mediante rinvio a quelli dettati per le imprese con sede nel territorio della Repubblica (articolo 29), le indicazioni del programma di attività e della relazione tecnica (articolo 30) e la procedura per ottenere l'estensione dell'esercizio ad altri rami (articolo 31). E' in particolare previsto che l'Autorità dello Stato terzo debba manifestare il preventivo consenso alla costituzione della Rappresentanza in Italia ed attestare la solidità patrimoniale e l'adeguatezza delle strutture amministrative di cui la stessa dispone.

L'articolo 32 prevede che, nell'ambito dell'attività istruttoria, l'ISVAP verifichi che nel Paese di origine dell'impresa che costituisce la sede secondaria sussistano condizioni di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese italiane che intendono accedere a quel mercato; che vi sia una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza sulle imprese di assicurazione; che esistano accordi in materia di scambi di informazioni ovvero che non vi siano ostacoli allo scambio di informazioni.

L'articolo 33 dispone che, in sede di diniego dell'autorizzazione dovuto all'ipotesi che lo Stato di origine dell'impresa non rispetti il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese italiane, l'ISVAP informi preventivamente la Commissione europea.

L'articolo 34, nel Capo II, reca la disciplina dell'accesso in Italia all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni per le imprese aventi sede legale nella Confederazione Elvetica. Trovano applicazione, in tale contesto, le disposizioni dell'Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Elvetica del 1989. In particolare, tali imprese, pur appartenenti a Stato terzo, sono esonerate, in virtù dell'Accordo, dall'obbligo di dimostrare il possesso, nel territorio della Repubblica, di investimenti in misura pari all'importo minimo della quota di garanzia e di costituire e vincolare una somma pari ad almeno la metà di tale importo a titolo di deposito cauzionale. Per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni sulla vita, le imprese residenti nella Confederazione Elvetica sono soggette allo stesso regime autorizzativo previsto per le imprese di Stati terzi.

Il **Titolo IV**, Capo I, reca la disciplina dell'albo delle imprese di assicurazione nel quale sono iscritte le imprese autorizzate all'esercizio e di cui è prevista la pubblicazione sul sito internet dell'ISVAP. Per quanto concerne la struttura dell'albo (articolo 35) si prevede una ripartizione dello stesso in cinque Sezioni, in linea con quanto stabilito dall'articolo 338 del Codice:

- sezione I: imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica;
- sezione II: sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, delle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
- sezione III: le mutue assicuratrici di piccola entità di cui all'articolo 52 del Codice;
- sezione IV: le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica;
- sezione V: le sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, delle imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.

L'articolo 36 disciplina il contenuto dell'albo prevedendo che lo stesso riporti i dati essenziali per l'identificazione delle imprese iscritte e la verifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa. Si fa rinvio a successivi provvedimenti dell'ISVAP per la determinazione delle modalità di trasmissione ed aggiornamento delle informazioni.

L'articolo 37 disciplina l'iscrizione di diritto nell'albo delle imprese già autorizzate alla data di entrata in vigore del Regolamento, in conformità all'articolo 338 del Codice. L'articolo 38 regola le modalità di aggiornamento dell'albo.

Il Capo II disciplina il contenuto degli elenchi, annessi all'albo delle imprese in cui vanno iscritte le imprese comunitarie abilitate ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi. Anche in questo caso è disciplinata l'iscrizione di diritto delle imprese comunitarie già abilitate ad operare in Italia.

Il **Titolo V** contiene le disposizioni finali e transitorie.

In particolare è previsto che fino all'emanazione del Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico previsto dall'articolo 76 del Codice, da adottare sentito l'ISVAP, con cui dovranno essere fissati i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali delle imprese, tali esponenti debbano risultare in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal decreto ministeriale 24 aprile 1987, n. 186 e dal decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162. Nell'allegato A viene individuata la documentazione da inviare all'ISVAP a tal fine.

Relativamente ai soggetti che detengono il controllo dell'impresa da autorizzare o una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale dell'impresa, rappresentato da azioni con diritto di voto, si prevede che, fino all'emanazione del Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico da adottare sentito l'ISVAP ai sensi dell'articolo 77 del Codice, trovino applicazione i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 24 aprile 1987, n. 186. Nel caso si tratti di persone giuridiche, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali delle stesse. La documentazione da allegare a tal fine è prevista nell'allegato B.1.

Analogamente si prevede che fino all'emanazione del Regolamento ISVAP di cui all'articolo 68 del Codice in materia di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni nelle imprese di assicurazione, i soggetti che detengono il controllo dell'impresa o una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale dell'impresa, rappresentato da azioni con diritto di voto, devono dimostrare di poter garantire la sana e prudente gestione dell'impresa secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto ministeriale 24 aprile 1987, n. 186, trasmettendo a tal fine la documentazione prevista dall'allegato B.2.

Roma, 2 gennaio 2008